

ZABBAN - NOTARI - RAMPOLLA  
& Associati

20123 - MILANO - VIA METASTASIO, 5  
TEL. 02.43.337.1 - FAX 02.43.337.337

Repertorio n. 24133

Raccolta n. 14375

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'

Molecular Medicine S.p.A.

tenutasi in data 25 ottobre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

30 ottobre 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno trenta del mese di ottobre, in Milano, in Via Metastasio n. 5, io sottoscritto Mario Notari, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'assemblea della società

“Molecular Medicine S.p.A.”

o in forma abbreviata “MolMed S.p.A.”

con sede in Milano (MI), in via Olgettina n. 58, capitale sociale euro 21.819.020,83, interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano, sezione ordinaria, al numero di iscrizione e codice fiscale 11887610159, Repertorio Economico Amministrativo n. 1506630, società con azioni quotate presso Borsa Italiana S.p.A., tenutasi, alla mia costante presenza,

in data 25 ottobre 2018

in Bresso (Milano), via Campestre,

presso l'auditorium Oxygen, Zambon OpenZone.

Il presente verbale viene redatto, su richiesta della società medesima, e per essa dal Presidente del consiglio di amministrazione, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, ai sensi dell'art. 2375 c.c.

L'assemblea si è svolta come segue.

\* \* \* \* \*

Alle ore 10,05 assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale, il Presidente del consiglio di amministrazione Carlo Incerti, il quale comunica:

- che, a cura del personale da lui autorizzato, è stata accertata la legittimazione degli azionisti presenti ad intervenire all'assemblea ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;
- che sono fino a questo momento presenti, in proprio o per delega, numero 11 azionisti rappresentanti numero 111.738.013 azioni ordinarie pari al 24,110% delle complessive n. 463.450.672 azioni ordinarie.

Dichiara pertanto validamente costituita l'assemblea per deliberare sulle materie all'ordine del giorno.

Ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale, designa me notaio quale segretario dell'assemblea, con l'incarico di assistenza per lo svolgimento dei lavori assembleari e di redazione del verbale dell'assemblea.

Mi invita quindi a fornire, per suo conto, le informazioni preliminari e le disposizioni procedurali dei lavori assembleari.

A seguito dell'incarico ricevuto porto a conoscenza:

- che le azioni della Società sono negoziate presso il Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- che l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta per il giorno 25 ottobre 2018 alle ore 10,00 in questo luogo, in unica convocazione, è stato pubblicato sul sito internet della Società in data 24 settembre 2018, nonché per estratto sul quotidiano "Il Giornale" in data 25 settembre 2018;
  - che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del d.lgs. n. 58/1998 ("TUF");
  - che, per il consiglio di amministrazione, sono presenti, oltre al Presidente Carlo Incerti, l'Amministratore Delegato Riccardo Palmisano e i consiglieri Sabina Grossi e Raffaella Ruggiero;
  - che, per il collegio sindacale, sono presenti il Presidente Riccardo Perrotta e i sindaci effettivi Enrico Scio e Flavia Daunia Minutillo;
  - che sono presenti, con funzioni ausiliarie, alcuni dipendenti e collaboratori della società;
  - che il capitale sociale di euro 21.819.020,83 è diviso in n. 463.450.672 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale;
  - che mi riservo di comunicare le variazioni delle presenze che saranno via via aggiornate, durante lo svolgimento dell'assemblea;
  - che l'elenco nominativo degli azionisti partecipanti in proprio o per delega alla presente assemblea, con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione, costituirà allegato del verbale assembleare;
  - che la Società si qualifica come PMI ai sensi dell'art. 1, comma w-quater del TUF e che pertanto la soglia rilevante ai fini degli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti ai sensi dell'art. 120, comma 2 del TUF, è pari al 5%;
  - che gli azionisti che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale sociale in misura superiore al cinque per cento, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 TUF e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:
    - *Silvio Berlusconi (indirettamente tramite FININVEST FINANZIARIA D'INVESTIMENTO SPA): n. 107.173.138 azioni, pari a circa il 23,12%;*
    - *COMPAGNIE D'INVESTISSEMENTS MONACO ASIE SAM, in qualità di Investment Manager del Fondo "The biotech Global Fund Ltd" (indirettamente tramite AIRAIN LTD): n. 24.037.678 azioni, pari a circa il 5,19%;*
  - che la società non detiene azioni proprie.
- Invito quindi i soci intervenuti a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione del diritto di voto, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno, ivi comprese le cause di sospensione relative al mancato rispetto degli obblighi di comunicazione e di pubblicità dei patti parasociali, ai sensi dell'art. 122 TUF.
- Nessuna dichiarazione viene resa.
- A questo punto:

- chiedo ai partecipanti dell'assemblea che dovessero uscire dalla sala di segnalare al personale addetto il proprio nome e cognome affinché sia rilevata l'ora di uscita;
- informo che la Società ha designato, quale rappresentante cui i soci avevano diritto di inviare le proprie deleghe, ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, Computershare S.p.A., la quale, nel modulo di delega predisposto a tal fine, ha dichiarato di non essere titolare di un interesse rilevante ai sensi dell'art. 135-decies, comma 2, del TUF;
- ricordo che le modalità di intervento alla discussione sono disciplinate dal regolamento assembleare della Società presente sul sito internet e in questa sede a disposizione dei soci intervenuti, unitamente all'informativa sul trattamento dei dati personali dei partecipanti all'assemblea e alla documentazione occorrente a soddisfare le esigenze informative e già messe a disposizione del pubblico ai sensi di legge e di regolamento;
- invito pertanto i soggetti legittimati che intendono intervenire a consegnarmi la domanda scritta sull'apposita scheda a disposizione all'ingresso della sala;
- faccio presente che nel corso della discussione saranno accettati interventi solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno, contenuti entro 10 minuti, con facoltà di brevi interventi di replica, non superiori a 5 minuti;
- per ciascun argomento all'ordine del giorno le risposte verranno fornite al termine di tutti gli interventi;
- segnalo che, in vista dell'odierna assemblea, non sono state presentate domande da alcuno dei soggetti legittimati;
- comunico ai partecipanti che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi dei loro eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;
- comunico che le votazioni avverranno per alzata di mano, con rilevazione nominativa degli azionisti contrari o astenuti;
- avverto che è in corso la registrazione audio dei lavori assembleari, al fine di facilitare la verbalizzazione, fatta precisazione che la registrazione verrà conservata dalla Società per il tempo necessario alla verbalizzazione stessa.

Do quindi lettura dell'ORDINE DEL GIORNO,

"Parte ordinaria

*- Nomina di un nuovo consigliere o riduzione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.*

Parte straordinaria

*- Delega al consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. ad aumentare, in una o più volte, entro il termine di 24 mesi, il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ., mediante emissione di un numero di azioni ordinarie, prive di valore nominale, non superiore al 10% del numero complessivo di azioni costituenti il capitale sociale di MolMed alla data di eventuale*

*esercizio della delega. Delibere inerenti e conseguenti."*

Con riferimento all'ordine del giorno, informo che sono state pubblicate sul sito internet della Società, nonché depositate presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A., a disposizione del pubblico, le relazioni degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno, redatte ai sensi dell'art. 125 ter del TUF e dell'art. 84 ter e 72 del Regolamento Consob concernente la disciplina degli emittenti n. 11971/1999.

\* \* \* \* \*

Il Presidente conferma le comunicazioni e le dichiarazioni da me fatte e passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Al fine di lasciare maggiore spazio al dibattito assembleare, dispone che non sia data lettura delle relazioni illustrative in proposito redatte dal consiglio di amministrazione essendo le stesse già messe a disposizione del pubblico nei termini di legge e di regolamento nonché a disposizione dei soci intervenuti.

Inizia pertanto la trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno di parte ordinaria e mi invita a fornire le informazioni di carattere procedurale e a dare lettura della proposta di deliberazione.

Aderendo alla richiesta del Presidente, ricordo che, a seguito delle dimissioni del Presidente del consiglio di amministrazione prof. Claudio Bordignon in data 24 settembre 2018, il consiglio di amministrazione ha ritenuto opportuno non procedere alla cooptazione di un consigliere ma convocare direttamente l'assemblea affinché deliberi, alternativamente, la nomina di un nuovo amministratore o la riduzione del numero consiglieri da 11 a 10.

Al riguardo si ricorda che:

- l'art. 16 dello Statuto Sociale prevede che la Società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 7 a un massimo di 15 membri;
- l'eventuale nomina di un nuovo consigliere avverrà con le maggioranze di legge;
- il consiglio di amministrazione della Società, nella propria attuale composizione, garantisce già il rispetto dei vincoli di legge, di statuto e di "autodisciplina", in materia di equilibrio tra generi e di presenza di un numero adeguato di amministratori indipendenti, sia per un consiglio composto da 10 membri sia da 11;
- l'amministratore eventualmente eletto resterà in carica fino alla data di scadenza prevista per tutti gli altri componenti il consiglio di amministrazione, ossia fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2018.

Segnalo a nome del Presidente che il socio "FININVEST FINANZIARIA D'INVESTIMENTO SPA", come comunicato al pubblico in data 12 ottobre 2018, ha presentato una proposta di ridurre a 10 del numero dei membri del consiglio di amministrazione.

Procedo quindi a dare lettura della proposta presentata dal socio FININVEST FINANZIARIA D'INVESTIMENTO SPA, che verrà messa in discussione e ai voti unitamente alle altre eventuali proposte che dovessero essere presentate in questa sede.

*“L’assemblea,*

- *preso atto di quanto rappresentato dal Consiglio di Amministrazione della Società nella Relazione Illustrativa pubblicata lo scorso 24 settembre, e anche di quanto segnalato relativamente alla circostanza che l’attuale composizione del Consiglio “garantisce già il rispetto dei vincoli di legge, di statuto e di “autodisciplina” in materia di equilibrio tra i generi e di presenza di un numero adeguato di amministratori indipendenti”*

*delibera*

*la riduzione del numero degli amministratori da 11 (undici) a 10 (dieci).”*

Per conto del Presidente apro quindi la discussione ed invito coloro che desiderino intervenire a comunicare il proprio nominativo e a consegnare la relativa scheda per l’intervento, preannunciando che la risposta alle domande verrà data alla fine degli interventi.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente mi chiede di porre ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e pertanto procedo con le operazioni di votazione.

Comunico che le presenze non sono variate rispetto all’ultima rilevazione.

Al termine della votazione do atto del seguente risultato:

- favorevoli: n. 108.005.623 voti;
- contrari: n. 3.732.390 voti (AXA WORLD FUNDS, ISHARES VII PLC, AXA MPS FINANCIAL DAC, AXA ASSICURAZIONI SPA e ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS);
- astenuti: n. 0 voti.

Il Presidente dichiara pertanto che la proposta è approvata a maggioranza.

\* \* \* \* \*

Il Presidente passa quindi a trattare l’unico punto all’ordine del giorno di parte straordinaria e mi invita a fornire le informazioni di carattere procedurale e a dare lettura della proposta del consiglio di amministrazione.

Aderendo alla richiesta del Presidente, ricordo che, come specificato nella relazione illustrativa del consiglio di amministrazione, l’assemblea straordinaria è chiamata a deliberare in merito ad una delega al consiglio di amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 c.c., ad aumentare, in una o più volte, entro 24 mesi, il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c., nei limiti del 10% del capitale sociale della Società al momento dell’esercizio della delega, come consentito dall’art. 6 dello statuto sociale.

Secondo quanto risulta dalla relazione del consiglio di amministrazione, la proposta è finalizzata al reperimento di nuove risorse finanziarie da destinare principalmente:

- (i) al proseguimento dello sviluppo degli attuali prodotti,
- (ii) all’arricchimento della pipeline,
- (iii) al mantenimento di un elevato standard delle facility e, più in

generale,

(iv) alle esigenze del business della Società.

Viene infine sottolineato che l'aumento di capitale verrà eseguito in regime di esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto di ammissione ai sensi dell'art. 1, par. 5, lett. a) del Regolamento UE 2017/1129.

Procedo quindi a dare lettura della proposta contenuta nella relazione illustrativa dell'organo amministrativo.

*“L'assemblea straordinaria degli azionisti di Molecular Medicine S.p.A.*

*- esaminata la relazione illustrativa redatta dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. 58/1998, nonché la proposta ivi formulata;*

*delibera*

*1. di attribuire al consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 cod. civ., la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, in via scindibile, entro e non oltre 24 mesi dalla data della presente delibera assembleare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ., mediante emissione di un numero di azioni ordinarie prive di valore nominale non superiore al 10% del numero complessivo di azioni costituenti il capitale sociale di MolMed alla data di eventuale esercizio della delega, con facoltà per il consiglio di amministrazione di stabilire, di volta in volta, il prezzo di emissione, compreso l'eventuale sovrapprezzo, il godimento e il termine per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, con il limite e la condizione che, in conformità all'art. 2441 comma 4 secondo periodo cod. civ., il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dal revisore legale o dalla società di revisione legale;*

*2. di conferire al consiglio di amministrazione, e per esso al Presidente e all'amministratore delegato in carica, in via disgiunta tra loro, e con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere per: (i) compiere ogni atto, predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione dell'aumento di capitale, nonché di adempiere alle formalità necessarie per offrire in sottoscrizione a terzi le azioni di nuova emissione e per procedere alla loro ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ivi incluso il potere di provvedere alla predisposizione e alla presentazione alle competenti autorità di ogni domanda, istanza, documento o prospetto allo scopo necessario o opportuno; (ii) apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere, per compiere tutto quanto occorra per*

*la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato con la modificazione del capitale;*

3. *di modificare conseguentemente l'art. 5 dello statuto sociale, nei termini indicati nella relazione illustrativa."*

Per conto del Presidente apro quindi la discussione ed invito coloro che desiderino intervenire a comunicare il proprio nominativo, preannunciando che la risposta alle domande verrà data alla fine degli interventi.

Prende la parola l'azionista Celestino Luigi Giani, il quale dà lettura del proprio intervento, che viene qui di seguito trascritto: *"Vorrei sottoporre alla vostra attenzione quanto segue.*

*Premessa: a partire dalla primavera del 2008 ho acquistato 40.000 azioni di MolMed.*

*Nel corso del 2018 la quotazione ha avuto un picco in ascesa pari a Euro 0,59/azione il 29 gennaio, e un picco in discesa pari a Euro 0,3/azione in data 5 ottobre. La quotazione ad oggi è pari a Euro 0,261/azione.*

*Nel corso di questi 10 mesi il valore dell'azione ha perso quasi il 50,8% del suo valore. La netta flessione negativa del titolo si è verificata a partire dai primi giorni dell'agosto 2018 dopo che Molmed ha segnalato problemi emersi con Dompè in merito alla commercializzazione di Zalmoxis®. Nel comunicato di MolMed del 31 luglio 2018 si legge che "Contrariamente alle previsioni, le vendite non sono ancora iniziate né in Italia né in Germania a causa delle difficoltà riscontrate nelle fasi iniziali della commercializzazione del prodotto e ad alcune divergenze sorte sull'adempimento del contratto di commercializzazione stipulato con Dompè. Tale situazione è al momento oggetto di un attento esame da parte di MolMed al fine di valutare le opportune azioni da intraprendere...i cui esiti ad oggi non sono prevedibili".*

*In qualità di azionista, vorrei avere maggiori dettagli in merito alla situazione, da agosto ad oggi, con Dompè, senza che, ovviamente, le vostre risposte violino l'accordo di confidenzialità stipulato con Dompè. Mi riferisco a informazioni per le quali un azionista ha il diritto di accesso. Tali dettagli sono i seguenti:*

- 1) *Comunicato stampa MolMed del 13 dicembre 2017: Molmed ha ottenuto da AIFA la prima autorizzazione nazionale all'immissione al commercio di Zalmoxis®. Prezzo ex factory, IVA esclusa, di Euro 149.000 per singola infusione. A distanza di 10 mesi quale è l'attuale situazione con Dompè? Dompè ha già pianificato il lancio del prodotto, vale a dire la fornitura a ospedali italiani che hanno fatto richiesta del farmaco? Sono già stati trasmessi ordini di acquisto in tale ottica a Dompè? MolMed ha già iniziato la produzione del farmaco?*
- 2) *Nel caso Dompè non abbia ancora pianificato il lancio del pro-*

- dotto, a distanza di quasi tre mesi dalla comunicazione del "disaccordo" fra Molmed e Dompè, quale è l'attuale situazione? Si è già giunti a una valutazione delle azioni da intraprendere?
- 3) *La stessa considerazione di cui ai due punti precedenti vale anche per la Germania. In un comunicato del 25 gennaio 2018 Dompè annuncia il lancio di Zalmoxis® in Germania. Prezzo ex factory, IVA esclusa, di Euro 163.900 per singola infusione. Non risulta che a oggi tale lancio sia stato effettuato. Come è l'attuale situazione?*
- 4) *Nello stesso comunicato del 25 gennaio di cui al punto 3) Dompè annuncia che "The product was developed by the Italian biotechnology company MolMed S.p.A., which in 2017 granted to the biopharmaceutical company Dompè the right to conduct all activities aimed at promoting, marketing, and distributing Zalmoxis® in all member countries of the current European Economic Area (EEA)".  
I paesi membri di EEA sono attualmente 30. E' possibile avere qualche informazione al riguardo in merito all'attuale situazione in questi 30 paesi?*
- 5) *In data 8 febbraio 2018 MolMed comunica che Dompè ha esercitato l'opzione di sviluppo e commercializzazione di Zalmoxis per Svizzera, Turchia e Australia prevista dal contratto firmato in data 26 luglio 2017. E' possibile avere aggiornamenti in merito a questi tre paesi?*
- Ovviamente non pretendo che dati specifici in merito ai punti di cui sopra vengano forniti durante l'Assemblea, ma vorrei che informazioni di "base" vengano fornite in merito al "disaccordo" con Dompè, ai motivi del mancato lancio in Italia e Germania e all'attuale situazione "contrattuale" con Dompè.*
- Riguardo alla situazione relativa agli altri paesi, sarebbe auspicabile che Molmed inviasse una relazione agli azionisti su base annuale che faccia il punto della situazione in merito a data di deposito registrazione, data di ottenimento, data di lancio. Ciò indipendentemente dai vari comunicati stampa che MolMed pubblicherà.*
- Sono totalmente consapevole che lo Zalmoxis® e tutti gli altri prodotti attualmente in corso di sviluppo presso MolMed sono terapie molto innovative per la cura del cancro, comunque mi chiedo come mai a 22 anni dalla fondazione della Società e in occasione del primo lancio in assoluto di un prodotto di Molmed, invece di vedere un balzo nel valore delle azioni si verifica esattamente l'opposto.*
- In qualità di azionista ritengo che MolMed abbia il dovere di fornire maggiori dettagli a tutte le persone che stanno finanziando, a loro rischio, il capitale della società".*
- Al termine della lettura, in mancanza di altri interventi, riprende la parola il Presidente, il quale si dichiara consapevole dell'importanza e della rilevanza della situazione cui ha fatto riferimento il socio Giani. Tuttavia egli rileva che si tratta di fatti inerenti la gestione dell'impresa

sociale, che esulano dalla materia all'ordine del giorno, avente ad oggetto unicamente la modificazione statutaria volta ad attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione, nei limiti del dieci per cento, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c. Pertanto, il Presidente dichiara di non rilasciare alcuna risposta alle anzidette domande.

Il socio Giani chiede nuovamente la parola, replicando che a suo avviso le domande sono attinenti rispetto agli argomenti della presente assemblea, posto che la società intende chiedere ai soci nuovi conferimenti in virtù dell'aumento di capitale.

Egli afferma che, al di là di quanto descritto nella relazione illustrativa degli amministratori sull'ordine del giorno, le sue domande sono pertinenti, poiché di fronte ad una proposta di aumento di capitale è necessario che i soci siano in grado di valutare "se ne vale la pena".

Richiamando il proprio intervento, e in particolare le tematiche che hanno ad oggi impedito la commercializzazione del farmaco Zalmoxis<sup>®</sup>, egli si chiede che senso avrebbe per gli azionisti effettuare nuovi conferimenti se "non serve a nulla".

Il Presidente ringrazia l'azionista, confermando che il suo intervento sarà preso in seria considerazione nelle successive riflessioni del consiglio di amministrazione. Egli tuttavia precisa, anche su richiesta della socia Franca Maria Mancini, che non si tratta di un aumento di capitale, bensì di una delega, e che l'aumento di capitale, se e quando deliberato dal consiglio di amministrazione, non sarà comunque offerto ai soci in opzione.

Nessuno chiedendo nuovamente la parola, su richiesta del Presidente pongo ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procedo con le operazioni di votazione.

Comunico che sono presenti, in proprio o per delega, numero 12 azionisti rappresentanti numero 112.238.013 azioni ordinarie pari al 24,217% delle complessive n. 463.450.672 azioni ordinarie.

Al termine della votazione do atto del seguente risultato:

- favorevoli: n. 110.408.013 voti;
- contrari: n. 1.830.000 voti (ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS, CLAUDIO DE DONNO e LUIGI CELESTINO GIANI);
- astenuti: n. 0 voti.

Il Presidente dichiara pertanto che la proposta è approvata a maggioranza.

\* \* \* \* \*

Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusi i lavori assembleari alle ore 10,39 e ringrazia gli intervenuti.

\* \* \* \* \*

Si allegano al presente atto i seguenti documenti:

"A" Elenco degli intervenuti;

"B" Relazione illustrativa degli amministratori relativa all'unico punto all'ordine del giorno di parte ordinaria;

"C" Relazione illustrativa degli amministratori relativa all'unico punto

all'ordine del giorno di parte straordinaria;

“D” Statuto sociale vigente ai fini del deposito sensi dell'art. 2436 c.c.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 9,45 di questo giorno trenta ottobre duemiladiciotto.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di cinque fogli ed occupa dieci pagine sin qui.

Firmato Mario Notari

## Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

## Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Allegato "A" all'atto  
in data 30-10-2018  
n. 21133/14375 rep.

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
1	ROMITO ADRIANA			0	0
1	D AXA ASSICURAZIONI SPA			30.000	30.000
2	D MERRILL LYNCH INTERNATIONAL			4.835	4.835
3	D AXA MPS FINANCIAL DAC			260.000	260.000
4	D AXA WORLD FUNDS			1.600.000	1.600.000
5	D ISHARES VII PLC			92.390	92.390
6	D ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS			1.750.000	1.750.000
			<b>Totale azioni</b>	<b>3.737.225</b>	<b>3.737.225</b>
				0,806391%	0,806391%
2	CUCCO ALESSANDRA - COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO			0	0
1	D ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA			697.650	697.650
			<b>Totale azioni</b>	<b>697.650</b>	<b>697.650</b>
				0,150534%	0,150534%
3	GIANI CELESTINO LUIGI			40.000	40.000
				0,008631%	0,008631%
4	DE DONNO CLAUDIO			40.000	40.000
				0,008631%	0,008631%
5	GRANDO RUGGERO			50.000	50.000
				0,010789%	0,010789%
6	RAIMONDI CRISTINA			0	0
1	D FINANZIARIA DI INVESTIMENTO FININVEST SPA			107.173.138	107.173.138
			<b>Totale azioni</b>	<b>107.173.138</b>	<b>107.173.138</b>
				23,125037%	23,125037%
			<b>Totale azioni in proprio</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
			<b>Totale azioni in delega</b>	<b>111.608.013</b>	<b>111.608.013</b>
			<b>Totale azioni in rappresentanza legale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>TOTALE AZIONI</b>	<b>111.738.013</b>	<b>111.738.013</b>
				24,110012%	24,110012%
			<b>Totale azionisti in proprio</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
			<b>Totale azionisti in delega</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
			<b>Totale azionisti in rappresentanza legale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>TOTALE AZIONISTI</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
			<b>TOTALE PERSONE INTERVENUTE</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

Legenda:

D: Delegante

R: Rappresentato legalmente

## Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

## Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
1	ROMITO ADRIANA			0	0
1	D AXA ASSICURAZIONI SPA			30.000	30.000
2	D MERRILL LYNCH INTERNATIONAL			4.835	4.835
3	D AXA MPS FINANCIAL DAC			260.000	260.000
4	D AXA WORLD FUNDS			1.600.000	1.600.000
5	D ISHARES VII PLC			92.390	92.390
6	D ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS			1.750.000	1.750.000
			<b>Totale azioni</b>	<b>3.737.225</b> 0,806391%	<b>3.737.225</b> 0,806391
2	CUCCO ALESSANDRA - COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO			0	0
1	D ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA			697.650	697.650
			<b>Totale azioni</b>	<b>697.650</b> 0,150534%	<b>697.650</b> 0,150534
3	GIANI CELESTINO LUIGI			40.000	40.000
				0,008631%	0,008631%
4	DE DONNO CLAUDIO			40.000	40.000
				0,008631%	0,008631%
5	GRANDO RUGGERO			50.000	50.000
				0,010789%	0,010789%
6	RAIMONDI CRISTINA			0	0
1	D FINANZIARIA DI INVESTIMENTO FININVEST SPA			107.173.138	107.173.138
			<b>Totale azioni</b>	<b>107.173.138</b> 23,125037%	<b>107.173.138</b> 23,125037
7	MANCINI FRANCA MARIA			500.000	500.000
				0,107886%	0,107886%
			<b>Totale azioni in proprio</b>	<b>630.000</b>	<b>630.000</b>
			<b>Totale azioni in delega</b>	<b>111.608.013</b>	<b>111.608.013</b>
			<b>Totale azioni in rappresentanza legale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>TOTALE AZIONI</b>	<b>112.238.013</b>	<b>112.238.013</b>
				<b>24,217898%</b>	<b>24,217898%</b>
			<b>Totale azionisti in proprio</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
			<b>Totale azionisti in delega</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
			<b>Totale azionisti in rappresentanza legale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>TOTALE AZIONISTI</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
			<b>TOTALE PERSONE INTERVENUTE</b>	<b>7</b>	<b>7</b>



## Legenda:

D: Delegante

R: Rappresentato legalmente



ASSEMBLEA 25 OTTOBRE 2018  
 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI

*Relazione illustrativa del consiglio di amministrazione di Molecular  
 Medicine S.p.A. sull'unico punto all'ordine del giorno di parte  
 ordinaria dell'assemblea*

*redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF") e dell'art. 84-ter del  
 Regolamento Consob n. 11971/1999*

Signori Azionisti,

la presente relazione illustra le proposte che il consiglio di amministrazione di Molecular Medicine S.p.A. (di seguito "**MolMed**" o la "**Società**") intende sottoporre alla Vostra approvazione in relazione all'unico punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'assemblea che si terrà in data 25 ottobre 2018 (unica convocazione).

**1. Nomina di un nuovo consigliere o riduzione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

Vi informiamo che, a seguito delle dimissioni da Presidente del consiglio di amministrazione e consigliere presentate dal Professor Claudio Bordignon in data 24 settembre 2018, il consiglio di amministrazione ha ritenuto opportuno non procedere alla cooptazione di un consigliere ai sensi dell'art. 2386, 1° comma, del codice civile ma di sottoporre direttamente alla successiva Assemblea, in vista dell'imminenza della stessa, la deliberazione in merito alla nomina di un amministratore o alla riduzione del numero degli amministratori.

Siete pertanto invitati a procedere, alternativamente, all'elezione di un nuovo amministratore al fine di integrare il numero dei consiglieri di amministrazione della Società fissato in 11 (undici), come da delibera dell'assemblea ordinaria del 18 aprile 2016, ovvero a deliberare in ordine alla riduzione del numero degli amministratori da 11 (undici) a 10 (dieci).

Al riguardo si ricorda che l'art. 16 dello Statuto Sociale prevede che la Società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 7 (sette) a un massimo di 15 (quindici) membri, determinato con deliberazione dall'assemblea ordinaria in sede di nomina del consiglio di amministrazione o modificato con successiva deliberazione.

Qualora l'assemblea degli azionisti intendesse integrare il consiglio di amministrazione, si ricorda che, ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale, la nomina dell'amministratore avverrà con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza e le disposizioni *pro tempore* vigenti in materia di equilibrio tra generi.

Si segnala al riguardo che il consiglio di amministrazione della Società, nella propria attuale composizione, garantisce già il rispetto dei vincoli di legge, di statuto e di "autodisciplina" in materia di equilibrio tra generi e di presenza di un numero adeguato di amministratori indipendenti previsti per un consiglio di amministrazione composto da 11 membri e pertanto non vi sono obblighi in tal senso per la presentazione delle candidature.

L'amministratore eventualmente eletto resterà in carica fino alla data di scadenza prevista per tutti gli altri componenti il consiglio di amministrazione, ossia fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2018.

Non sono previste specifiche procedure per la presentazione delle candidature; tuttavia, il consiglio di

**FROM GENES TO THERAPY**

**MOLMED S.p.A.**

Via Olgettina, 58 - 20132 Milano, Italy | Tel. +39 0221277.1 - Fax +39 02 21277.325

info@molmed.com - www.molmed.com

Capitale Sociale € 21.819.020,83 i.v. - REA n.1506630 - N. iscrizione Reg. Imprese di Milano - C.F. e P. IVA 11887610159



ASSEMBLEA 25 OTTOBRE 2018  
 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI

amministrazione raccomanda agli azionisti che intendano proporre una candidatura, di comunicarlo alla Società con congruo anticipo al fine di consentirne alla Società stessa la pubblicazione, possibilmente, ventuno giorni prima della data dell'assemblea. Inoltre, si raccomanda di allegare idonea documentazione relativa al candidato, analoga a quella prevista in occasione della presentazione delle liste per la nomina dell'intero consiglio di amministrazione (v. art. 16 dello statuto sociale).

Le proposte così pervenute saranno tempestivamente rese pubbliche, mediante apposito comunicato al mercato e sul sito internet della Società.

\*\*\*

Milano, 24 settembre 2018

Per il consiglio di amministrazione

~~L'amministratore delegato~~  
~~Riccardo Palmisano~~





Allegato "C" all'atto  
in data 30-10-2018.  
n. 24133/14375 rep.

---

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA  
DEGLI AZIONISTI DI  
MOLECULAR MEDICINE S.P.A.**

**25 OTTOBRE 2018**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL  
CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE**

*(redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.lgs. 58/1998 e dell'art. 84-  
ter e 72 del Regolamento Consob 11971/1999)*

*ml*

**FROM GENES TO THERAPY**

**MOLMED S.p.A.**

Via Olgettina, 58 - 20132 Milano, Italia | Tel. +39 0221277.1 - Fax +39 02 21277.325

info@molmed.com - www.molmed.com

Capitale Sociale € 21.819.020,83 i.v. - REA n. 1508630 - N. iscrizione Reg. Imprese di Milano - C. F. e P. IVA 11887610159

*ml*



## ORDINE DEL GIORNO

1. Delega al consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. ad aumentare, in una o più volte, entro il termine di 24 mesi, il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ., mediante emissione di un numero di azioni ordinarie, prive del valore nominale, non superiore al 10% del numero complessivo di azioni costituenti il capitale sociale di MolMed alla data di eventuale esercizio della delega. Delibere inerenti e conseguenti.



*Relazione illustrativa del consiglio di amministrazione di  
 Molecular Medicine S.p.A. sull'unico punto all'ordine del giorno  
 dell'assemblea straordinaria*

*ai sensi dell'art. 72 del Regolamento Consob concernente la disciplina degli emittenti  
 n.11971/1999 ("Regolamento Emittenti")*

Signori Azionisti,

la presente relazione illustra la proposta che il consiglio di amministrazione di Molecular Medicine S.p.A. (di seguito "**MolMed**" o la "**Società**") intende sottoporre alla Vostra approvazione in relazione al seguente punto all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria che si terrà in data 25 ottobre 2018 alle ore 10.00:

**"Delega al consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. ad aumentare, in una o più volte, entro il termine di 24 mesi, il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ., mediante emissione di un numero di azioni ordinarie, prive di valore nominale, non superiore al 10% del numero complessivo di azioni costituenti il capitale sociale di MolMed alla data di eventuale esercizio della delega. Delibere inerenti e conseguenti."**

Signori Azionisti,

siete convocati in assemblea straordinaria al fine di deliberare in merito ad una delega da conferire al consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., ad aumentare, in una o più volte, entro 24 mesi dal momento in cui la delega sarà deliberata dall'assemblea, il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ., nei limiti del 10% del capitale sociale della Società al momento dell'esercizio della delega (**"Aumento di Capitale"**).

\*\*\*

## *1. Premessa*

Ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., lo statuto – anche mediante modifica dello stesso da parte dell'assemblea straordinaria – può attribuire all'organo amministrativo il potere di deliberare l'aumento del capitale, nel rispetto di un ammontare massimo e per non più di cinque anni dal momento in cui la delega è stata deliberata dall'assemblea.

La delega attribuita all'organo amministrativo può anche consentire a quest'ultimo di dare esecuzione a un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ. La norma prevede, invero, che le società con azioni quotate in mercati regolamentati possano escludere il diritto di opzione qualora l'aumento di capitale sia di ammontare non superiore al 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che una relazione del revisore legale (o della società di revisione legale) attesti che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni.

Lo statuto della Società, nel suo art. 6, recepisce tale possibilità.

L'attribuzione della delega prevista dall'art. 2443 cod. civ. consentirebbe di conseguire vantaggi in termini di flessibilità e tempestività di esecuzione al fine di poter cogliere, con una tempistica adeguata, le opportunità e le condizioni di mercato più favorevoli per l'effettuazione dell'operazione, tenuto anche conto degli elementi di incertezza e volatilità che caratterizzano i mercati finanziari.



Oltre all'indicata maggiore flessibilità in merito alla tempistica di attuazione, rispetto alle deliberazioni assembleari, lo strumento della delega ha l'ulteriore vantaggio di rimettere al consiglio di amministrazione la determinazione, nel rispetto dei limiti e dei criteri di legge richiamati, delle condizioni economiche dell'offerta nel suo complesso in dipendenza delle condizioni di mercato prevalenti al momento del lancio effettivo dell'eventuale operazione, riducendo tra l'altro il rischio di oscillazione dei corsi di borsa nel periodo tra la comunicazione e l'avvio dell'operazione che intercorrerebbe ove la stessa fosse deliberata dall'assemblea.

Si segnala che le modifiche statutarie proposte non configurano la ricorrenza di alcuna delle fattispecie di recesso ai sensi dello statuto della Società e delle disposizioni di legge o della normativa regolamentare applicabili.

### *1.1 Prezzo di sottoscrizione delle Azioni*

L'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, cod. civ. disciplina la facoltà, per le società con azioni quotate in mercati regolamentati, di prevedere in statuto l'esclusione del diritto di opzione per gli aumenti di capitale nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione emessa da un revisore legale o da una società di revisione legale.

Con la delega oggetto della delibera posta all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria del 25 ottobre 2018, si intende pertanto rimettere al consiglio di amministrazione anche la facoltà di stabilire, di volta in volta, il prezzo di emissione, compreso l'eventuale sovrapprezzo, il godimento e il termine per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, con il limite e la condizione che, in conformità all'art. 2441 comma 4 secondo periodo, cod. civ., il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dal revisore legale o dalla società di revisione legale.

## *2. Motivazioni della proposta e destinazione dei proventi*

La proposta di attribuzione della delega all'organo amministrativo è finalizzata al reperimento di nuove risorse finanziarie. Infatti, l'Aumento di Capitale consentirà alla Società di reperire, con la flessibilità tipica di tale strumento, risorse finanziarie da destinare principalmente (i) al proseguimento dello sviluppo degli attuali prodotti, (ii) all'arricchimento della pipeline, (iii) al mantenimento di un elevato standard delle facility e, più in generale, (iv) alle esigenze del business della Società.

L'attribuzione al consiglio di amministrazione della delega per dare esecuzione all'Aumento di Capitale permetterà di beneficiare delle condizioni di mercato più favorevoli per il reperimento di risorse sui mercati finanziari, anche ove si rendesse necessario agire con particolare sollecitudine, tenuto anche conto degli elementi di incertezza e volatilità che caratterizzano tali mercati.

Come società di ricerca biotecnologica con ingenti fabbisogni di cassa, la Società necessita di flessibilità nel reperire i propri fondi velocemente ed efficacemente, di volta in volta. È di vitale importanza che la Società sia capace di effettuare aumenti di capitale nel momento in cui le condizioni di mercato siano maggiormente favorevoli. La necessità di ottenere l'approvazione degli azionisti per ciascun aumento di capitale comporterebbe un allungamento dei tempi, con una conseguente potenziale reazione negativa del mercato, precludendo così alla Società la possibilità di avvantaggiarsi di tali favorevoli condizioni di mercato. È altresì molto importante che la Società sia in grado di mostrare al mercato e ai potenziali finanziatori, soci strategici e istituzioni finanziarie una forte abilità nel raccogliere fondi velocemente ed efficacemente.



### 3. Informazioni sulla pubblicazione di un prospetto

A condizione che le azioni emesse nell'ambito dell'Aumento di Capitale, unitamente alle azioni ordinarie eventualmente emesse nei dodici mesi precedenti l'esecuzione dello stesso, rappresentino meno del 20% delle azioni ordinarie MolMed già ammesse alla negoziazione sul Mercato Telematico Azionario, la Società potrà beneficiare dell'esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto di ammissione a quotazione ai sensi dell'art. 1, paragrafo 5, lett. a) del Regolamento (UE) 2017/1129, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017.

### 4. Effetti diluitivi dell'Aumento di Capitale

L'esecuzione dell'Aumento di Capitale comporterà un effetto diluitivo che allo stato non è determinabile in quanto dipenderà dagli importi delle azioni che saranno emesse e sottoscritte in esecuzione dell'Aumento di Capitale, sulla base delle richieste di sottoscrizione che perverranno alla Società, e del relativo prezzo di sottoscrizione.

### 5. Modifiche statutarie e diritto di recesso

Qualora la proposta di cui alla Relazione Illustrativa venga approvata, sarà necessario procedere alla modifica e integrazione dell'art. 5 dello statuto sociale nei termini di seguito indicati.

Al fine di facilitare l'individuazione delle variazioni statutarie, si segnala che per ciascuna disposizione oggetto di proposta di modifica, si è proceduto come segue:

- il testo vigente è riportato nella colonna di sinistra della tabella;
- il testo di cui si propone l'adozione è riportato nella colonna di destra della tabella e vengono sottolineate le parti aggiunte e barrate le parti eliminate.

FORMULAZIONE VIGENTE	FORMULAZIONE NUOVA
<p>Il capitale sociale ammonta ad euro 21.819.020,83, ed è diviso in n. 463.450.672 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.</p> <p>L'assemblea straordinaria in data 29 ottobre 2007 ha deliberato di aumentare il capitale fino ad un massimo di euro 772.178,60, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, in forma scindibile, ai sensi dell'articolo 2439, comma 2, del codice civile, a servizio di piani di <i>stock option</i> a favore di dipendenti, amministratori esecutivi e collaboratori della Società e di eventuali società controllate o controllanti, aumento che dovrà eseguirsi a cura del consiglio di amministrazione nei modi indicati nel verbale stesso entro la data del 31 dicembre 2023.</p> <p>L'assemblea straordinaria in data 7 novembre 2016 ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale, in via scindibile, per massimi nominali euro 595.250,46</p>	<p>Il capitale sociale ammonta ad euro 21.819.020,83, ed è diviso in n. 463.450.672 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.</p> <p>L'assemblea straordinaria in data 29 ottobre 2007 ha deliberato di aumentare il capitale fino ad un massimo di euro 772.178,60, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, in forma scindibile, ai sensi dell'articolo 2439, comma 2, del codice civile, a servizio di piani di <i>stock option</i> a favore di dipendenti, amministratori esecutivi e collaboratori della Società e di eventuali società controllate o controllanti, aumento che dovrà eseguirsi a cura del consiglio di amministrazione nei modi indicati nel verbale stesso entro la data del 31 dicembre 2023.</p> <p>L'assemblea straordinaria in data 7 novembre 2016 ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale, in via scindibile, per massimi nominali euro 595.250,46</p>

*Ad*

*[Handwritten signature]*

(cinquecentonovantacinquemiladuecentocinquanta virgola quarantasei), oltre sovrapprezzo, con emissione di massime n. 12.643.520 (dodicimilioneicentoquarantatremilacinquecentoventi) nuove azioni ordinarie prive del valore nominale, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5° e 8°, del codice civile, da riservare ai beneficiari del Piano di Stock Option 2016-2021 approvato dall'assemblea dei soci del 7 novembre 2016. È stato fissato quale termine ultimo per la sottoscrizione delle azioni la data del 31 gennaio 2022 con la previsione che qualora, alla scadenza di tale termine, l'aumento di capitale non risultasse interamente sottoscritto, il capitale stesso, ai sensi dell'art. 2439, secondo comma, del codice civile, si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni fino a quel momento raccolte.

L'assemblea straordinaria in data 7 novembre 2016 ha deliberato di attribuire, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà al consiglio di amministrazione di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, in via scindibile, entro e non oltre il 31 ottobre 2018, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, mediante emissione, anche in più *tranche*, di complessive massime n. 42.000.000 azioni ordinarie, nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, da destinarsi esclusivamente e irrevocabilmente alla sottoscrizione da parte di Société Générale, secondo i termini e le condizioni stabiliti nell'accordo sottoscritto tra la Società e Société Générale in data 6 ottobre 2016, a fronte di richieste di sottoscrizione discrezionali formulate dalla Società ad un prezzo per ciascuna *tranche* pari al 95% del prezzo medio giornaliero ponderato per i volumi scambiati (*Volume Weighted Average Price* ovvero "VWAP") delle azioni ordinarie della Società registrato nei tre giorni di mercato aperto successivi alla presentazione di ciascuna richiesta di sottoscrizione da parte della Società (il "Periodo di *Pricing*"). Nel caso in cui il prezzo di chiusura dell'ultimo giorno del Periodo di *Pricing* sia inferiore al 97% del prezzo medio giornaliero ponderato per i volumi scambiati nel Periodo di *Pricing*, la Società e/o Société Générale avranno la facoltà di posticipare il termine del Periodo di *Pricing* di un giorno di mercato aperto (c.d. "*stop loss*"). Qualora l'evento di *stop loss* si verifici per tre volte consecutive, la relativa richiesta di sottoscrizione sarà cancellata.

La medesima assemblea straordinaria ha altresì conferito al consiglio di amministrazione, e per esso al Presidente e all'amministratore delegato, in via disgiunta tra loro, e con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere per: (i) predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini

(cinquecentonovantacinquemiladuecentocinquanta virgola quarantasei), oltre sovrapprezzo, con emissione di massime n. 12.643.520 (dodicimilioneicentoquarantatremilacinquecentoventi) nuove azioni ordinarie prive del valore nominale, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5° e 8°, del codice civile, da riservare ai beneficiari del Piano di Stock Option 2016-2021 approvato dall'assemblea dei soci del 7 novembre 2016. È stato fissato quale termine ultimo per la sottoscrizione delle azioni la data del 31 gennaio 2022 con la previsione che qualora, alla scadenza di tale termine, l'aumento di capitale non risultasse interamente sottoscritto, il capitale stesso, ai sensi dell'art. 2439, secondo comma, del codice civile, si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni fino a quel momento raccolte.

L'assemblea straordinaria in data 7 novembre 2016 ha deliberato di attribuire, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà al consiglio di amministrazione di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, in via scindibile, entro e non oltre il 31 ottobre 2018, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, mediante emissione, anche in più *tranche*, di complessive massime n. 42.000.000 azioni ordinarie, nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, da destinarsi esclusivamente e irrevocabilmente alla sottoscrizione da parte di Société Générale, secondo i termini e le condizioni stabiliti nell'accordo sottoscritto tra la Società e Société Générale in data 6 ottobre 2016, a fronte di richieste di sottoscrizione discrezionali formulate dalla Società ad un prezzo per ciascuna *tranche* pari al 95% del prezzo medio giornaliero ponderato per i volumi scambiati (*Volume Weighted Average Price* ovvero "VWAP") delle azioni ordinarie della Società registrato nei tre giorni di mercato aperto successivi alla presentazione di ciascuna richiesta di sottoscrizione da parte della Società (il "Periodo di *Pricing*"). Nel caso in cui il prezzo di chiusura dell'ultimo giorno del Periodo di *Pricing* sia inferiore al 97% del prezzo medio giornaliero ponderato per i volumi scambiati nel Periodo di *Pricing*, la Società e/o Société Générale avranno la facoltà di posticipare il termine del Periodo di *Pricing* di un giorno di mercato aperto (c.d. "*stop loss*"). Qualora l'evento di *stop loss* si verifici per tre volte consecutive, la relativa richiesta di sottoscrizione sarà cancellata.

La medesima assemblea straordinaria ha altresì conferito al consiglio di amministrazione, e per esso al Presidente e all'amministratore delegato, in via disgiunta tra loro, e con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere per: (i) predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini



dell'esecuzione dell'aumento di capitale nonché di adempiere alle formalità necessarie per procedere all'offerta in sottoscrizione e all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni di nuova emissione, ivi incluso il potere di provvedere alla predisposizione e alla presentazione alle competenti autorità di ogni domanda, istanza, documento o prospetto allo scopo necessario o opportuno; (ii) apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato con la modificazione del capitale sociale.

Il consiglio di amministrazione, in esecuzione della delega deliberata dall'assemblea straordinaria in data 7 novembre 2016, ha deliberato in data 15 novembre 2016 di aumentare a pagamento il capitale sociale, in via scindibile, per massimi nominali euro 1.977.338,53, oltre sovrapprezzo, con emissione di massime n. 42.000.000 nuove azioni ordinarie prive del valore nominale, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, entro il termine finale del 31 ottobre 2018.

Le azioni sono soggette al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83 - bis e seguenti del D.lgs. 58/1998 ("TUF").

Le azioni attribuiscono i medesimi diritti sia patrimoniali che amministrativi stabiliti dalla legge e dal presente statuto.

dell'esecuzione dell'aumento di capitale nonché di adempiere alle formalità necessarie per procedere all'offerta in sottoscrizione e all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni di nuova emissione, ivi incluso il potere di provvedere alla predisposizione e alla presentazione alle competenti autorità di ogni domanda, istanza, documento o prospetto allo scopo necessario o opportuno; (ii) apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato con la modificazione del capitale sociale.

Il consiglio di amministrazione, in esecuzione della delega deliberata dall'assemblea straordinaria in data 7 novembre 2016, ha deliberato in data 15 novembre 2016 di aumentare a pagamento il capitale sociale, in via scindibile, per massimi nominali euro 1.977.338,53, oltre sovrapprezzo, con emissione di massime n. 42.000.000 nuove azioni ordinarie prive del valore nominale, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, entro il termine finale del 31 ottobre 2018.

L'assemblea straordinaria in data 25 ottobre 2018 ha deliberato di attribuire al consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, in via scindibile, entro e non oltre il 25 ottobre 2020, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, mediante emissione di un numero di azioni ordinarie prive di valore nominale non superiore al 10% del numero complessivo di azioni costituenti il capitale sociale di MolMed alla data di eventuale esercizio della delega, con facoltà per il consiglio di amministrazione di stabilire, di volta in volta, il prezzo di emissione, compreso l'eventuale sovrapprezzo, il godimento e il termine per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, con il limite e la condizione che, in conformità all'art. 2441 comma 4 secondo periodo del codice civile, il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dal revisore legale o dalla società di revisione legale.



	<p><u>La medesima assemblea straordinaria ha altresì conferito al consiglio di amministrazione, e per esso al Presidente e all'amministratore delegato in carica, in via disgiunta tra loro, e con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere per: (i) compiere ogni atto, predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione dell'aumento di capitale, nonché adempiere alle formalità necessarie per offrire in sottoscrizione a terzi le azioni di nuova emissione e per procedere alla loro ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ivi incluso il potere di provvedere alla predisposizione e alla presentazione alle competenti autorità di ogni domanda, istanza, documento o prospetto allo scopo necessario o opportuno; (ii) apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato con la modificazione del capitale sociale.</u></p> <p>Le azioni sono soggette al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83 - bis e seguenti del D.lgs. 58/1998 ("TUF").</p> <p>Le azioni attribuiscono i medesimi diritti sia patrimoniali che amministrativi stabiliti dalla legge e dal presente statuto.</p>
--	--

Le predette modifiche statutarie non attribuiscono il diritto di recesso agli azionisti che non avranno concorso alle deliberazioni oggetto della presente relazione illustrativa.

## 6. Proposta di deliberazione

Alla luce di quanto precede, il consiglio di amministrazione intende sottoporre alla Vostra attenzione la seguente proposta di delibera:

### Proposta

*"L'assemblea straordinaria degli azionisti di Molecular Medicine S.p.A.*

- *esaminata la relazione illustrativa redatta dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. 58/1998, nonché la proposta ivi formulata;*

*delibera*

1. *di attribuire al consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 cod. civ., la facoltà di*



ASSEMBLEA 25 OTTOBRE 2018  
 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI

- aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, in via scindibile, entro e non oltre 24 mesi dalla data della presente delibera assembleare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ., mediante emissione di un numero di azioni ordinarie prive di valore nominale non superiore al 10% del numero complessivo di azioni costituenti il capitale sociale di MolMed alla data di eventuale esercizio della delega, con facoltà per il consiglio di amministrazione di stabilire, di volta in volta, il prezzo di emissione, compreso l'eventuale sovrapprezzo, il godimento e il termine per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, con il limite e la condizione che, in conformità all'art. 2441 comma 4 secondo periodo cod. civ., il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dal revisore legale o dalla società di revisione legale;
2. di conferire al consiglio di amministrazione, e per esso al Presidente e all'amministratore delegato in carica, in via disgiunta tra loro, e con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere per: (i) compiere ogni atto, predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione dell'aumento di capitale, nonché di adempiere alle formalità necessarie per offrire in sottoscrizione a terzi le azioni di nuova emissione e per procedere alla loro ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ivi incluso il potere di provvedere alla predisposizione e alla presentazione alle competenti autorità di ogni domanda, istanza, documento o prospetto allo scopo necessario o opportuno; (ii) apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato con la modificazione del capitale sociale;
  3. di modificare conseguentemente l'art. 5 dello statuto sociale, nei termini indicati nella relazione illustrativa."

\*\*\*

Milano, 24 settembre 2018

Per il consiglio di amministrazione

L'amministratore delegato

Riccardo Palmisani



SPAZIO ANNULLATO



Allegato “D” all’atto in data 30-10-2018 n. 24133/14375 rep.

---

*Statuto sociale*

---



**TITOLO I**  
**DENOMINAZIONE - SEDE – OGGETTO -DURATA**

**Articolo 1 - Denominazione**

È costituita una società per azioni denominata “Molecular Medicine S.p.A.” o, in forma abbreviata, “MolMed S.p.A.”, senza vincoli di rappresentazione grafica.

**Articolo 2 - Sede**

La Società ha sede in Milano.

Il consiglio di amministrazione può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, sedi secondarie, uffici direzionali e operativi, agenzie, rappresentanze e uffici corrispondenti, nonché trasferire la sede della Società nel territorio nazionale.

**Articolo 3 - Oggetto**

La Società ha per oggetto lo svolgimento, sia direttamente che indirettamente, anche tramite partecipazioni a società, enti o imprese, sia in Italia che all'estero, sia in proprio che per conto terzi, delle seguenti attività:

- a) la ricerca, lo sviluppo, la produzione, l'industrializzazione ed il commercio di nuovi composti terapeutici di origine biotecnologica, biologica e chimica afferenti al settore farmaceutico, biotecnologico, della medicina molecolare/cellulare, della genetica, della terapia genica e cellulare e della diagnostica (qui di seguito il “campo di attività”);
- b) la produzione, la lavorazione di materiali e la prestazione di servizi nel campo di attività;
- c) lo sviluppo e il miglioramento di nuove tecnologie e procedure nel campo di attività;
- d) l'industrializzazione, la produzione, la commercializzazione, con esclusione della vendita al minuto, e la distribuzione di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, biotecnologici, chimici e biologici e loro derivati;
- e) la promozione e l'organizzazione o l'aggiornamento di corsi di natura scientifica.

In relazione a tale oggetto la Società può, inoltre, compiere, in via non prevalente, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie, connesse o utili al conseguimento dell'oggetto sociale; può pertanto, a titolo meramente esemplificativo, assumere interessenze, quote e partecipazioni in altre società, imprese, enti, istituti, associazioni ed organismi anche consortili in qualsiasi forma costituiti aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio nei limiti consentiti dalla legge, prestando anche eventuali servizi a favore di tali organismi, concedere fidejussioni, avalli e garanzie anche reali ed anche nei confronti di banche ed istituti di credito; le operazioni finanziarie, compresa l'assunzione di partecipazioni, non devono comunque essere svolte nei confronti del pubblico.

**Articolo 4 - Durata**

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100.



## *TITOLO II*

### *CAPITALE E AZIONI*

#### *Articolo 5 - Capitale sociale e azioni*

Il capitale sociale ammonta ad euro 21.819.020,83, ed è diviso in n. 463.450.672 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.

L'assemblea straordinaria in data 29 ottobre 2007 ha deliberato di aumentare il capitale fino ad un massimo di euro 772.178,60, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, in forma scindibile, ai sensi dell'articolo 2439, comma 2, del codice civile, a servizio di piani di *stock option* a favore di dipendenti, amministratori esecutivi e collaboratori della Società e di eventuali società controllate o controllanti, aumento che dovrà eseguirsi a cura del consiglio di amministrazione nei modi indicati nel verbale stesso entro la data del 31 dicembre 2023.

L'assemblea straordinaria in data 7 novembre 2016 ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale, in via scindibile, per massimi nominali euro 595.250,46 (cinquecentonovantacinquemiladuecentocinquanta virgola quarantasei), oltre sovrapprezzo, con emissione di massime n. 12.643.520 (dodicimilioneicentoquarantatremilacinquecentoventi) nuove azioni ordinarie prive del valore nominale, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5° e 8°, del codice civile, da riservare ai beneficiari del Piano di Stock Option 2016-2021 approvato dall'assemblea dei soci del 7 novembre 2016. È stato fissato quale termine ultimo per la sottoscrizione delle azioni la data del 31 gennaio 2022 con la previsione che qualora, alla scadenza di tale termine, l'aumento di capitale non risultasse interamente sottoscritto, il capitale stesso, ai sensi dell'art. 2439, secondo comma, del codice civile, si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni fino a quel momento raccolte.

L'assemblea straordinaria in data 7 novembre 2016 ha deliberato di attribuire, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà al consiglio di amministrazione di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, in via scindibile, entro e non oltre il 31 ottobre 2018, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, mediante emissione, anche in più *tranche*, di complessive massime n. 42.000.000 azioni ordinarie, nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, da destinarsi esclusivamente e irrevocabilmente alla sottoscrizione da parte di Société Générale, secondo i termini e le condizioni stabiliti nell'accordo sottoscritto tra la Società e Société Générale in data 6 ottobre 2016, a fronte di richieste di sottoscrizione discrezionali formulate dalla Società ad un prezzo per ciascuna tranche pari al 95% del prezzo medio giornaliero ponderato per i volumi scambiati (*Volume Weighted Average Price* ovvero "VWAP") delle azioni ordinarie della Società registrato nei tre giorni di mercato aperto successivi alla presentazione di ciascuna richiesta di sottoscrizione da parte della Società (il "**Periodo di Pricing**"). Nel caso in cui il prezzo di chiusura dell'ultimo giorno del Periodo di *Pricing* sia inferiore al 97% del prezzo medio giornaliero ponderato per i volumi scambiati nel Periodo di *Pricing*, la Società e/o Société Générale avranno la facoltà di posticipare il termine del Periodo di Pricing di un giorno di mercato aperto (c.d. "*stop loss*"). Qualora l'evento di *stop loss* si verifici per tre volte consecutive, la relativa richiesta di sottoscrizione sarà cancellata.

La medesima assemblea straordinaria ha altresì conferito al consiglio di amministrazione, e per esso al Presidente e all'amministratore delegato, in via disgiunta tra loro, e con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere per: (i) predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione dell'aumento di capitale nonché di adempiere alle formalità necessarie per procedere all'offerta in sottoscrizione e all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni di nuova emissione, ivi incluso il potere di provvedere alla predisposizione e alla presentazione alle competenti autorità di ogni domanda, istanza, documento o prospetto allo scopo necessario o opportuno; (ii) apportare

alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato con la modificazione del capitale sociale.

Il consiglio di amministrazione, in esecuzione della delega deliberata dall'assemblea straordinaria in data 7 novembre 2016, ha deliberato in data 15 novembre 2016 di aumentare a pagamento il capitale sociale, in via scindibile, per massimi nominali euro 1.977.338,53, oltre sovrapprezzo, con emissione di massime n. 42.000.000 nuove azioni ordinarie prive del valore nominale, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, entro il termine finale del 31 ottobre 2018.

L'assemblea straordinaria in data 25 ottobre 2018 ha deliberato di attribuire al consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, in via scindibile, entro e non oltre il 25 ottobre 2020, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, mediante emissione di un numero di azioni ordinarie prive di valore nominale non superiore al 10% del numero complessivo di azioni costituenti il capitale sociale di MolMed alla data di eventuale esercizio della delega, con facoltà per il consiglio di amministrazione di stabilire, di volta in volta, il prezzo di emissione, compreso l'eventuale sovrapprezzo, il godimento e il termine per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, con il limite e la condizione che, in conformità all'art. 2441 comma 4 secondo periodo del codice civile, il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dal revisore legale o dalla società di revisione legale.

La medesima assemblea straordinaria ha altresì conferito al consiglio di amministrazione, e per esso al Presidente e all'amministratore delegato in carica, in via disgiunta tra loro, e con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere per: (i) compiere ogni atto, predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione dell'aumento di capitale, nonché adempiere alle formalità necessarie per offrire in sottoscrizione a terzi le azioni di nuova emissione e per procedere alla loro ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ivi incluso il potere di provvedere alla predisposizione e alla presentazione alle competenti autorità di ogni domanda, istanza, documento o prospetto allo scopo necessario o opportuno; (ii) apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato con la modificazione del capitale sociale.

Le azioni sono soggette al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83 - *bis* e seguenti del D.lgs. 58/1998 ("TUF").

Le azioni attribuiscono i medesimi diritti sia patrimoniali che amministrativi stabiliti dalla legge e dal presente statuto.

### *Articolo 6 - Conferimenti. Aumenti di capitale*

I conferimenti dei soci possono avere a oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea. I soci possono altresì effettuare a favore della Società finanziamenti fruttiferi o infruttiferi, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.



L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili, anche *cum warrant*, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare di delega.

Ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, la Società può deliberare aumenti del capitale sociale con esclusione del diritto d'opzione, nel limite del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e che ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione.

### *Articolo 7 - Trasferibilità delle azioni*

Le azioni sono liberamente trasferibili.

### *Articolo 8 - Recesso*

Il diritto di recesso spetta agli azionisti nei casi e nei modi previsti dalla legge, fatta eccezione per l'ipotesi di proroga del termine di durata della Società.

## *TITOLO III ASSEMBLEA*

### *Articolo 9 - Convocazione*

L'assemblea si riunisce in Italia, anche fuori dal Comune in cui si trova la sede sociale, o nei Paesi membri dell'Unione Europea, nel Regno Unito o in Svizzera.

L'assemblea è convocata, nei termini di legge, con avviso pubblicato sul sito *internet* della Società e con le altre modalità previste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

L'assemblea sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria si tiene in unica convocazione, ai sensi dell'articolo 2369, comma 1, del codice civile.

La competenza a convocare l'assemblea spetta al consiglio di amministrazione, fermo restando il potere del collegio sindacale ovvero di almeno due membri dello stesso di procedere alla convocazione, ai sensi dell'articolo 151 del TUF e delle altre vigenti disposizioni normative e regolamentari.

### *Articolo 10 - Intervento*

La legittimazione all'intervento in assemblea è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'assemblea in unica convocazione, e pervenuta alla Società nei termini di legge.

Coloro i quali sono legittimati all'intervento in assemblea possono farsi rappresentare per delega ai sensi di legge. La notifica elettronica della delega può essere effettuata, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione, mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso medesimo ovvero mediante utilizzo di apposita sezione del sito *internet* della Società.

La Società può designare, per ciascuna assemblea, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, nei termini e con le modalità previste dalla legge.

L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) tale modalità sia prevista dall'avviso di convocazione dell'assemblea che indichi, altresì, i luoghi presso cui presentarsi. La riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti, simultaneamente, il Presidente e il soggetto verbalizzante.

### *Articolo 11 - Voto*

Ogni azione attribuisce il diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

La legittimazione all'esercizio del diritto di voto è riconosciuta in base alle medesime disposizioni dettate per la legittimazione all'intervento in assemblea. Nel prosieguo dello statuto, il riferimento al voto esercitato dai "soci" deve intendersi pertanto riferito ai soggetti legittimati in forza di dette disposizioni.

### *Articolo 12 - Presidente*

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento, l'assemblea è presieduta dal Vice Presidente, se nominato, oppure, in caso di sua assenza o impedimento, dalla persona designata dall'assemblea.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento assembleare.

### *Articolo 13 - Competenze e maggioranze*

L'assemblea delibera, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie a essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

L'assemblea delibera, in sede ordinaria e straordinaria, con le maggioranze stabilite dalla legge.

### *Articolo 14 - Verbalizzazione*

Il Presidente è assistito da un segretario designato dall'assemblea, su sua proposta, al quale è assegnata la funzione di verbalizzare la riunione.

Nelle assemblee straordinarie e quando il Presidente lo ritenga comunque opportuno il ruolo di segretario è affidato a un notaio, ai sensi di legge, designato dal Presidente.

Il verbale della riunione è redatto in conformità all'articolo 2375 del codice civile e delle altre vigenti disposizioni normative e regolamentari.

### *Articolo 15- Regolamento assembleare*

Lo svolgimento dell'assemblea può essere disciplinato da un regolamento assembleare approvato con delibera dell'assemblea ordinaria.



## *TITOLO IV*

### *CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE*

#### *Articolo 16 - Composizione, durata, requisiti e nomina*

La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 7 (sette) a un massimo di 15 (quindici) membri, determinato con deliberazione dall'assemblea ordinaria in sede di nomina del consiglio di amministrazione o modificato con successiva deliberazione.

Gli amministratori durano in carica per un periodo, stabilito dall'assemblea, non superiore a tre esercizi e cessano dalla carica alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla vigente disciplina normativa e regolamentare;
- almeno due amministratori devono possedere i requisiti di indipendenza richiesti dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF ("**Requisiti di Indipendenza**").

La nomina del consiglio di amministrazione è effettuata dall'assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dai soci e dal consiglio di amministrazione uscente, secondo la procedura di cui alle disposizioni seguenti, salvo quanto diversamente o ulteriormente previsto da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli o congiuntamente, di un numero di azioni almeno pari alla quota determinata dalla Consob ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari. La titolarità della quota minima è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società con riferimento al capitale sociale sottoscritto alla medesima data, fermo restando che la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione della lista medesima.

Le liste presentate dai soci sono depositate presso la sede sociale, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente, almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.

La lista presentata dal consiglio di amministrazione, se presentata, deve essere depositata presso la sede sociale, secondo le modalità previste dalla disciplina vigente, almeno 30 (trenta) giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.

Le liste devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno 21 (ventun) giorni prima di quello previsto per la predetta assemblea secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente.

Ciascuna lista:

- deve contenere un numero di candidati non superiore a 15 (quindici), elencati secondo una numerazione progressiva;
- deve contenere ed espressamente indicare almeno un amministratore che possieda i Requisiti di Indipendenza; se contenente un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre), deve contenere ed espressamente indicare almeno due amministratori in possesso di tali requisiti;

- non può essere composta, se contenente un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre), solo da candidati appartenenti al medesimo genere, maschile o femminile, bensì deve contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato tale da garantire che la composizione del consiglio di amministrazione rispetti le disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi, fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo dovrà essere arrotondato per eccesso all'unità superiore;
- deve contenere in allegato: (i) il *curriculum vitae* dei candidati; (ii) le dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società inclusa la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei Requisiti di Indipendenza; (iii) per le liste presentate dai soci, l'indicazione dell'identità dei soci che le hanno presentato e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (iv) per le liste presentate dai soci, la dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o l'esistenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 144 *quinquies*, primo comma, della delibera Consob n.11971/1999; (v) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Ciascun socio, nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo societario e i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse.

Ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse.

**(A)** Qualora siano state presentate due o più liste, si procede alla votazione delle liste presentate e alla formazione del consiglio di amministrazione in base alle disposizioni che seguono:

- risultano eletti i candidati delle due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("**Lista di Maggioranza**"), vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere meno uno; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza ("**Lista di Minoranza**"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima;
- in caso di parità di voti tra liste, si procede a una nuova votazione da parte dell'assemblea, con riguardo esclusivamente alle liste in parità, risultando prevalente la lista che ottiene il maggior numero di voti;
- se, con le modalità sopra indicate, non risultano eletti almeno due amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza, si procede come segue: (i) qualora il candidato della Lista di Minoranza non possieda i Requisiti di Indipendenza, egli è sostituito dal primo dei candidati della medesima lista in possesso dei Requisiti di Indipendenza; (ii) qualora ciò non sia possibile o qualora non risultino comunque eletti almeno due amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza, il o i due candidati privi di tali requisiti, eletti come ultimi in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza, sono sostituiti dal primo o dai primi candidati non eletti della stessa lista, in possesso dei Requisiti di

Indipendenza, secondo il numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati e nel numero necessario per raggiungere il numero di due amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza;

- se, con le modalità sopra indicate, non risultano rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi, ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, i candidati del genere più rappresentato eletti come ultimi in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza sono sostituiti con i primi candidati non eletti, tratti dalla medesima lista, appartenenti all'altro genere; nel caso in cui non sia possibile attuare tale procedura di sostituzione, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di riparto tra generi, gli amministratori mancanti saranno eletti dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

**(B)** Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei voti, tutti i componenti del consiglio di amministrazione sono tratti da tale lista nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi, ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero.

**(C)** Qualora non sia stata presentata alcuna lista o qualora sia presentata una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza relativa dei voti o qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero dei componenti da eleggere o qualora non debba essere rinnovato l'intero consiglio di amministrazione o qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del consiglio di amministrazione con le modalità previste dal presente articolo, i membri del consiglio di amministrazione sono nominati dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo restando il numero minimo di amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza e il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi.

In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, quelli rimasti in carica provvedono alla loro sostituzione mediante cooptazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386 del codice civile, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza e le disposizioni *pro tempore* vigenti in materia di equilibrio tra generi.

La nomina assembleare di amministratori in sostituzione di amministratori cessati dalla carica, anche in seguito a cooptazione dei medesimi, è liberamente effettuata con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza e le disposizioni *pro tempore* vigenti in materia di equilibrio tra generi.

La perdita dei Requisiti di Indipendenza da parte di un amministratore comporta la sua cessazione dalla carica, ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 4, del TUF, solo qualora in virtù di ciò venisse meno il numero minimo degli amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza stabilito dalla norma medesima.

Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare la metà, in caso di numero pari, e più della metà, in caso di numero dispari, degli amministratori, si intende decaduto immediatamente l'intero consiglio.

*Articolo 17 - Presidente, Vice Presidente, organi delegati e comitati*



Il consiglio, qualora non vi provveda l'assemblea, ovvero qualora venga meno per qualsiasi causa il Presidente nominato dalla stessa, elegge fra i suoi membri, per la medesima durata del consiglio di amministrazione, il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente.

Ove sia nominato, il Vice Presidente svolge funzione vicaria del Presidente e ha i medesimi poteri in ogni caso di assenza o impedimento del Presidente.

Il consiglio di amministrazione può nominare al proprio interno un amministratore delegato conferendogli i relativi poteri di gestione e di rappresentanza, nei limiti di legge e del presente statuto. I poteri di gestione e di rappresentanza, limitatamente a determinati atti o categorie di atti o funzioni, possono essere altresì delegati ad altri componenti del consiglio di amministrazione.

Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a un comitato esecutivo, composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 5 (cinque) amministratori, che durano in carica per il periodo di durata del rispettivo mandato di amministratori, determinando i limiti della delega, il numero dei componenti e le modalità di funzionamento del comitato. In mancanza, valgono le disposizioni previste per il consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione non può delegare – né all'amministratore delegato, né a singoli consiglieri, né al comitato esecutivo – le decisioni di cui all'articolo 2381 del codice civile, nonché le altre decisioni che per legge o regolamento debbono essere assunte con votazione collegiale dell'intero consiglio.

Il consiglio di amministrazione può istituire altri comitati composti anche da soggetti esterni all'organo amministrativo, determinandone compiti, poteri, eventuale retribuzione e stabilendone composizione e modalità di funzionamento. I suddetti comitati, qualora composti anche da soggetti esterni al consiglio di amministrazione, sono dotati solo di poteri consultivi.

Il consiglio di amministrazione ripartisce fra i propri componenti la remunerazione determinata dall'assemblea a favore di tutti gli amministratori, nonché ripartisce o determina i compensi per gli amministratori investiti di particolari cariche, sentito il parere del collegio sindacale.

Il consiglio di amministrazione può nominare uno o più direttori generali, determinandone i poteri relativi, nonché deliberare la nomina di procuratori per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

Il consiglio di amministrazione può, infine, nominare un Segretario anche estraneo al consiglio stesso.

### *Articolo 18 - Convocazione e adunanze*

Il consiglio di amministrazione si riunisce, sia nella sede della Società, sia altrove, purché nei paesi dell'Unione Europea, in Svizzera, Regno Unito o negli Stati Uniti d'America.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo giudichi opportuno o quando ne sia fatta domanda da un amministratore delegato o almeno due dei suoi membri.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il consiglio è convocato dal Vice Presidente, se nominato, ovvero, in mancanza di quest'ultimo, dall'amministratore delegato.

Il potere di convocare il consiglio di amministrazione spetta altresì, ai sensi dell'articolo 151 del TUF, al collegio sindacale o anche individualmente a ciascun sindaco effettivo.

La convocazione del consiglio di amministrazione è effettuata mediante avviso da inviarsi – mediante lettera, telegramma, telefax o posta elettronica – al domicilio di ciascun amministratore e sindaco effettivo almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza, la convocazione del consiglio di amministrazione può essere effettuata il giorno prima di quello fissato per l'adunanza. Le adunanze del

consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci effettivi in carica.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, la presidenza della riunione consiliare è assunta dal Vice Presidente, se nominato, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dall'amministratore delegato, ovvero, in caso sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che: (i) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, in quanto soggetti demandati alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (ii) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (iii) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; e (iv) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono assunte con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Le deliberazioni del consiglio sono constatate da processo verbale, firmato dal presidente della riunione e dal segretario della medesima.

### *Articolo 19 - Poteri*

La gestione dell'impresa sociale spetta in via esclusiva al consiglio di amministrazione, il quale è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2365, comma 2, del codice civile è inoltre competente ad assumere le seguenti deliberazioni, ferma restando la competenza dell'assemblea: (i) fusione e scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, del codice civile; (ii) istituzione o soppressione di sedi secondarie; (iii) riduzione del capitale in caso di recesso di uno o più soci; (iv) adeguamento dello statuto a disposizioni normative; (v) trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale; (vi) riduzione del capitale qualora risulti perduto oltre un terzo, ai sensi dell'art. 2446 comma 3 del codice civile.

### *Articolo 20 - Rappresentanza*

La rappresentanza della Società spetta al Presidente del consiglio di amministrazione, nonché, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, se nominato.

La rappresentanza della Società spetta altresì, nei limiti del potere di gestione di volta in volta delegato, all'amministratore delegato e ai consiglieri cui siano stati delegati determinati atti o categorie di atti o funzioni.

### *Articolo 21 - Informativa*

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa.

Il consiglio di amministrazione si riunisce con cadenza almeno trimestrale, anche al fine di riferire al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale ed, in particolare, riferire sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse per conto proprio o di terzi.



Qualora ragioni di urgenza o di opportunità lo richiedano, la comunicazione può essere effettuata agli interessati anche per iscritto.

### *Articolo 22 - Remunerazione*

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

L'assemblea determina l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori. Detto importo può comprendere quello degli amministratori investiti di particolari cariche.

L'assemblea può, inoltre, assegnare agli amministratori indennità o compensi di altra natura.

## *TITOLO IV COLLEGIO SINDACALE*

### *Articolo 23 - Composizione, durata, nomina e sostituzione*

Il collegio sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 3 (tre) supplenti. I sindaci durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La composizione del collegio sindacale di cui alla presente disposizione si applica dalla prima nomina successiva all'adozione della medesima.

Tutti i sindaci devono essere iscritti nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione istituito ai sensi di legge ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I sindaci devono, inoltre, possedere i requisiti di cui alle previsioni di legge e regolamentari vigenti ed il consiglio di amministrazione ne accerta la sussistenza.

I sindaci sono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dai soci, secondo le procedure di cui agli articoli seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli o congiuntamente, di un numero di azioni almeno pari alla medesima quota determinata dalla Consob, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari, ai fini della presentazione delle liste per la nomina del consiglio di amministrazione di società con azioni negoziate in mercati regolamentati (articoli 144-quater e 144-sexies del regolamento Consob n. 11971/1999). La titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio presentatore nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società con riferimento al capitale sociale sottoscritto alla medesima data, fermo restando che la certificazione rilasciata da un intermediario abilitato comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della lista potrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine previsto per la pubblicazione della lista medesima.

Le liste sono depositate presso la sede sociale, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente, almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società e con le altre eventuali modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello fissato per l'assemblea, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, possono essere presentate ulteriori liste, sino al terzo giorno successivo a tale data, da parte di soci che, al

momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli o congiuntamente, di un numero di azioni almeno pari alla metà della quota minima richiesta dal presente articolo.

Ciascuna lista:

- si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente, nell'ambito delle quali i candidati sono elencati in numero progressivo. La lista dovrà indicare almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo e un candidato alla carica di sindaco supplente, e potrà contenere fino ad un massimo di tre candidati alla carica di sindaco effettivo e di tre candidati alla carica di sindaco supplente. Al fine di assicurare l'equilibrio tra generi in conformità alla disciplina *pro tempore* vigente, ogni lista che contenga un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre deve prevedere la presenza di candidati di entrambi i generi, in modo che al genere meno rappresentato appartengano almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo e uno alla carica di sindaco supplente.
- deve contenere in allegato i seguenti documenti: (i) le informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) la dichiarazione degli azionisti che hanno presentato la lista diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o l'esistenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa regolamentare; (iii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente statuto e della loro accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Ciascun socio, nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo societario e i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse.

Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono non vengono sottoposte a votazione.

Il Presidente dell'assemblea, prima di aprire la votazione, richiama le eventuali dichiarazioni rilasciate dai soci, ed invita gli azionisti intervenuti in assemblea, che non hanno depositato o concorso a depositare delle liste, a dichiarare eventuali rapporti di collegamento come sopra definiti. Qualora un soggetto che risulti collegato ad uno o più azionisti di riferimento abbia votato per una lista di minoranza l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione del sindaco.

**(A)** Qualora siano state presentate due o più liste, si procede alla votazione delle liste presentate e alla formazione del collegio sindacale in base alle disposizioni che seguono:

- risultano eletti i candidati delle due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("**Lista di Maggioranza per il Collegio**") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, 2 (due) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza per il Collegio ai sensi delle disposizioni applicabili, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, il terzo sindaco effettivo ("**Sindaco di**

**Minoranza**”), al quale spetta la presidenza del collegio sindacale, e il terzo sindaco supplente (**“Sindaco Supplente di Minoranza”**);

- in caso di parità di voti tra liste, si procede a una nuova votazione da parte dell’assemblea, con riguardo esclusivamente alle liste in parità, risultando prevalente la lista che ottiene la maggioranza semplice del numero di voti;
- se, con le modalità sopra indicate, non risultano rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi, ivi compreso l’arrotondamento per eccesso all’unità superiore nel caso in cui dall’applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, viene escluso il candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza per il Collegio e sarà sostituito dal candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all’altro genere.

**(B)** Qualora sia stata presentata una sola lista, l’assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza dei voti, risultano eletti tre sindaci effettivi e tre supplenti indicati nella lista come candidati a tali cariche, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi, ivi compreso l’arrotondamento per eccesso all’unità superiore nel caso in cui dall’applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero; la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

**(C)** In mancanza di liste, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del collegio sindacale con le modalità previste nel presente articolo, i tre sindaci effettivi e i tre sindaci supplenti sono nominati dall’assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari, di volta in volta vigenti anche in materia di equilibrio tra generi, ivi compreso l’arrotondamento per eccesso all’unità superiore nel caso in cui dall’applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero.

In caso di sostituzione di un sindaco subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, purché siano rispettate le disposizioni di volta in volta applicabili in materia di equilibrio tra generi; qualora ciò non fosse, si procederà nell’ordine ad uno slittamento di soggetti appartenenti alla medesima lista del sindaco cessato o, in subordine, appartenenti alle eventuali ulteriori liste di minoranza sulla base dei voti ricevuti.

Quando l’assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l’integrazione del collegio sindacale si procede, nel rispetto delle disposizioni di volta in volta applicabili in materia di equilibrio tra generi, come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella Lista di Maggioranza per il Collegio, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l’assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire o, in subordine, fra i candidati collocati nelle eventuali ulteriori liste di minoranza.

In mancanza di candidati della o delle liste di minoranza e qualora non siano rispettate le disposizioni di volta in volta applicabili in materia di equilibrio tra generi, la nomina avviene mediante la votazione di una o più liste, composte da un numero di candidati non superiore a quelli da eleggere, presentate prima dell’assemblea con l’osservanza delle disposizioni dettate nel presente articolo per la nomina del collegio sindacale, fermo restando che non potranno essere presentate liste (e se presentate saranno prive di effetto) da parte degli azionisti di riferimento e degli azionisti ad essi collegati, come definiti dalle vigenti disposizioni normative e

regolamentari. Risulteranno eletti i candidati compresi nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. In mancanza di liste presentate nell'osservanza di quanto sopra e nel rispetto delle disposizioni di volta in volta applicabili in materia di equilibrio tra generi, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista.

In ogni ipotesi di sostituzione del Presidente, il sindaco subentrante assume anche la carica di Presidente del collegio sindacale.

I poteri ed i doveri dei sindaci sono quelli stabiliti dalla legge.

#### *Articolo 24 - Remunerazione*

L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, nel rispetto della normativa applicabile.

#### *Articolo 25 - Convocazione, adunanze e deliberazioni*

Il collegio sindacale si riunisce su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del collegio sindacale possono essere tenute con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, alle medesime condizioni stabilite per il consiglio di amministrazione.

#### *Articolo 26 - Parti correlate*

La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, alle disposizioni dello Statuto Sociale e alle procedure adottate in materia dalla Società vigenti (le "Procedure").

Le procedure adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate potranno prevedere l'esclusione dal loro ambito di applicazione delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Qualora sussistano ragioni di urgenza in relazione ad operazioni con parti correlate che non siano di competenza dell'assemblea o che non debbano da questa essere autorizzate, il consiglio di amministrazione potrà approvare tali operazioni con parti correlate, da realizzarsi anche tramite società controllate, in deroga alle usuali disposizioni procedurali previste nella procedura interna per operazioni con parti correlate adottate dalla Società, purché nel rispetto e alle condizioni previste dalla medesima procedura.

Qualora sussistano ragioni d'urgenza collegate a situazioni di crisi aziendale in relazione ad operazioni con parti correlate di competenza dell'assemblea o che debbano da questa essere autorizzate, l'assemblea potrà approvare tali operazioni in deroga alle usuali disposizioni procedurali previste nella procedura interna per operazioni con parti correlate adottata dalla Società, purché nel rispetto e alle condizioni previste dalla medesima procedura. Qualora le valutazioni del collegio sindacale sulle ragioni dell'urgenza siano negative, l'assemblea delibererà, oltre che con le maggioranze richieste dalla legge, anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati che partecipano all'assemblea, sempre che gli stessi rappresentino, al momento della votazione, almeno il 10 (dieci) per cento del capitale sociale con diritto di voto della Società. Qualora i soci non correlati presenti in assemblea non rappresentino la percentuale di capitale votante richiesta, sarà sufficiente, ai fini dell'approvazione dell'operazione, il raggiungimento delle maggioranze di legge.

## *TITOLO VI*

### *BILANCIO, RISERVE E UTILI*

#### *Articolo 27 - Esercizi sociali e bilancio*

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Il consiglio di amministrazione redige e mette a disposizione del pubblico, con le modalità e nei termini previsti dalla legge e della disciplina regolamentare vigente, la relazione finanziaria annuale - comprendente tra l'altro il progetto di bilancio d'esercizio, il bilancio consolidato, ove richiesto, e la relazione sulla gestione - e le relazioni finanziarie previste dalla vigente disciplina normativa e regolamentare, unitamente alle attestazioni del dirigente preposto e alle relazioni del revisore legale o della società di revisione legale di volta in volta richieste.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio può essere convocata, ricorrendo i presupposti previsti dall'articolo 2364, comma 2, del codice civile, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fermo il disposto dell'art. 154-ter del TUF.

#### *Articolo 28 - Dirigente preposto*

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previsto dall'art. 154-bis del TUF (**"Dirigente Preposto"**), svolge i controlli e redige le relazioni, dichiarazioni e attestazioni, in materia di bilancio, documenti contabili e relazioni finanziarie, in conformità a quanto stabilito dalla vigente disciplina normativa e regolamentare.

Il Dirigente Preposto deve essere in possesso dei requisiti di professionalità caratterizzati da una qualificata esperienza di almeno tre anni nell'esercizio di attività di amministrazione e controllo, o nello svolgimento di funzioni dirigenziali o di consulenza, nell'ambito di società quotate e/o dei relativi gruppi di imprese, o di società, enti e imprese di dimensioni e rilevanza significative, anche in relazione alla funzione di redazione e controllo dei documenti contabili e societari. Il dirigente preposto deve essere in possesso anche dei requisiti di onorabilità previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge.

Il Dirigente Preposto è nominato, previo parere del collegio sindacale e previa verifica del possesso dei requisiti, dal consiglio di amministrazione, il quale deve altresì conferirgli adeguati mezzi e poteri per l'espletamento dei compiti allo stesso attribuiti.

Il Dirigente Preposto dura in carica fino alla data della prima riunione del consiglio di amministrazione successiva all'assemblea che ha deliberato in merito alla nomina dell'intero consiglio di amministrazione.

#### *Articolo 29 - Revisione legale dei conti*

La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale, aventi i requisiti previsti dalla normativa vigente.

L'assemblea all'atto del conferimento dell'incarico determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante il periodo di espletamento dell'incarico stesso.

#### *Articolo 30 - Dividendi*

Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale,



possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa.

In presenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge, la società può distribuire acconti sui dividendi.

## *TITOLO VII SCIOGLIMENTO*

### *Articolo 31 - Scioglimento e liquidazione*

La Società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

Il consiglio di amministrazione è competente, ai sensi dell'articolo 2484, comma 4, del codice civile, ad accertare il verificarsi della causa di scioglimento e a eseguire gli adempimenti pubblicitari di legge.

Verificatasi una qualsiasi causa di scioglimento, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina un liquidatore, fissandone i poteri e il compenso.

Firmato Mario Notari

## REGISTRAZIONE

- Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.
- Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano 6, in data 6 novembre 2018 al n. 44680 serie 1T con versamento di € 200,00.

## IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

- In bollo:** con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).
- In bollo:** con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
- In carta libera:** per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

## COPIA CONFORME

- Copia su supporto informatico:** il testo di cui alle precedenti pagine numerate è conforme all'originale cartaceo, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge.  
Milano, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale.
- Copia cartacea:** la copia di cui alle precedenti pagine numerate è conforme all'originale, munito delle prescritte sottoscrizioni.  
Milano, data apposta in calce